

Milano, 4 settembre 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 29/2017

NUOVO SPESOMETRO – CHIARIMENTI ULTERIORI

In vista dell'ormai prossima scadenza del termine di invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al I semestre 2017 “cd. nuovo spesometro”, **posticipata dal 18 settembre (il 16 cade di sabato) al 28 settembre p.v.** a seguito del comunicato Mef n.147 del 01 settembre 2017, la presente per fornire alcuni importanti chiarimenti in merito alla sua compilazione, così come risultanti dai documenti di prassi ministeriale (circolare 7 febbraio 2017 n. 1/E e risoluzione 28 luglio 2017 n. 87/E) e dai principali articoli di dottrina ad oggi disponibili.

Le operazioni da comunicare

Con il nuovo spesometro sono venute meno le esenzioni da comunicazione che, invece, erano previste nello spesometro precedente (anno d'imposta 2016); conseguentemente sono da comunicare, a titolo esemplificativo, anche le seguenti operazioni:

- tutte le operazioni con controparti black list (tale comunicazione si ricorda è venuta meno dal 2016);
- tutte le operazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (quindi, anche le operazioni già monitorate mediante Intrastat nonché le cessioni di beni “estero su estero” di cui all’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- acquisti e cessioni intracomunitarie di beni;
- esportazioni ed importazioni.

Nello spesometro devono essere riportati i dati di tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Qualora un commerciante al dettaglio (per meglio dire i soggetti identificati dall'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) emetta delle fatture su richiesta dei clienti si ritiene che le stesse vadano comunicate. Ciò in considerazione del fatto che ad oggi non è stata prevista per tali documenti alcuna esenzione dall'adempimento.

Periodicità e competenza delle fatture

Per l'anno 2017 l'invio avrà cadenza semestrale mentre a partire dal 2018 l'invio sarà trimestrale.

La comunicazione dei dati delle fatture e delle note di variazione avviene per competenza con i seguenti criteri:

- Fatture e note di variazione emesse: devono essere comunicati i dati delle fatture e delle note di variazione con **data di emissione** compresa nel periodo oggetto della comunicazione, indipendentemente dalla loro registrazione. Ad esempio, per il primo invio, dovranno essere comunicati i dati delle fatture e delle note di variazione con data di emissione compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2017;
- Fatture e note di variazione ricevute: devono essere comunicati i dati delle fatture di acquisto e delle note di variazione ricevute **registerate** nel periodo oggetto della comunicazione. Ad esempio, per il primo invio, dovranno essere comunicati i dati delle fatture di acquisto e delle note di variazione ricevute registerate tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2017.

Esclusioni oggettive

Non devono invece essere comunicate:

- le fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, che sono transitate tramite il Sistema di Interscambio;
- i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture (come ad esempio i dati delle “schede carburante”, scontrini e ricevute fiscali).

Chiarimenti ulteriori

Fatture senza Iva

In merito alle fatture, sia emesse che ricevute, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta, nella comunicazione **dovrà essere specificata la “natura” dell'operazione ai fini IVA**, inserendo nel campo dedicato la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.

Tipologia di operazione	Sigla da indicare nel campo “natura”
operazioni escluse	N1 - escluse ex art. 15
operazioni non soggette	N2 - non soggette
operazioni non imponibili	N3 - non imponibile
operazioni esenti	N4 - esente
operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura	N5 - regime del margine/IVA non esposta in fattura
operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge	N6 - inversione contabile (reverse charge)
operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA	N7 - IVA assolta in altro stato UE

Bollette doganali

Per le bollette doganali devono essere obbligatoriamente comunicati i dati del cedente/prestatore extracomunitario.

Deroga per il solo anno 2017: se i dati di cui sopra non sono disponibili in quanto nella registrazione è stata inserita l'anagrafica generica “bolla doganale” è possibile valorizzare all'interno della sezione <CedentePrestatore DTR> l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>|<”IdPaese>” con la stringa “00” e l'elemento <IdFiscaleIVA>|<IdCodice> con una sequenza di undici “9”.

Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita

Nel caso in cui si sia optato per la registrazione delle fatture di importo inferiore a euro 300,00 attraverso un documento riepilogativo ex articolo 6, comma 1 e 6, del D.P.R. n. 695 del 9/12/1996, dovranno essere estrapolati i dati delle singole fatture presenti nel documento riepilogativo in quanto devono essere obbligatoriamente comunicati i dati delle singole fatture indipendentemente dalla modalità di registrazione.

Si consiglia di valutare, in vigore del nuovo spesometro, se operativamente conviene continuare ad utilizzare tale facoltà di registrazione o se abbandonarla.

Fatture soggette a inversione contabile (reverse charge)

Il contribuente che *emette* tale tipologia di fatture dovrà riportare la sigla N6 nel campo “Natura” (vedasi tabella) e non dovrà compilare i campi “Imposta” e “Aliquota”.

Il contribuente che *riceve* tali fatture, pur avendole annotate sia nel registro Iva acquisti che nel registro Iva vendite, dovrà riportare i dati delle stesse una sola volta nella sezione dei documenti ricevuti. Oltre ad indicare la sigla N6 nel campo “natura”, dovrà anche compilare obbligatoriamente i campi “Imposta” e “Aliquota”.

Qualora la fattura ricevuta soggetta a inversione contabile sia riferita ad operazioni non imponibili o ad operazioni esenti non si riporterà nel campo “Natura” la sigla N6 ma si riporterà, rispettivamente, la sigla N3 (operazioni non imponibili) o la sigla N4 (operazioni esenti); in questi casi non andranno compilati i campi “Imposta” e “Aliquota”¹. Lo stesso dicasi per gli acquisti intracomunitari, non imponibili o esenti effettuati ai sensi dell’articolo 42 del DL n. 331/1993.

Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è prevista una sanzione amministrativa pari a euro 2 per ogni fattura con il limite di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta della metà se la trasmissione corretta avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria (articolo 11, comma 2 bis Dlgs 471/1997).

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 104/E del 28 luglio 2017, ha confermato che è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso con le relative riduzioni delle sanzioni previste

¹ Si tratta, ad esempio, di una fattura ricevuta da un soggetto non residente per trasporti internazionali (non imponibile ex art. 9 D.P.R. n. 633/1972) o di una fattura ricevuta da un soggetto non residente per interessi passivi (esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972).



dalla normativa.

Si allega alla presente una tabella, non esaustiva, nella quale sono indicate le operazioni di più frequente utilizzo per le quali non è esposta l'Iva in fattura e la relativa codifica da riportare nel campo “Natura”.

Cordiali saluti